

**MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/26**

Alunno \_\_\_\_\_ SC. PRIMARIA DI \_\_\_\_\_ CL. \_\_\_\_\_

Premesso che lo stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art 9.2 ) il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell' iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d' ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi dell' insegnamento della religione cattolica.

**Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica**

**Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica**

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma : Genitore o chi esercita la podestà. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Art.9.2 dell'Accordo con protocollo addizionale, tra Repubblica Italiana e Santa Sede firmato il 18/02/1984, ratificato con Legge 25/03/1985, n°121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell' 11/02/1929:

*“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare , nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuna il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell' iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell' autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.*

**Mod. B**

**MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/26**

Alunno \_\_\_\_\_

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

A)	Attività didattiche e formative	
B)	Attività di studio e ricerca individuale con assistenza di personale docente	
C)	Libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente	
D)	Uscita dalla scuola	
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)		

Firma : Genitore o chi esercita la podestà. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**Note sulla procedura per esercitare il diritto di scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola**

1. La scelta di avvalersi dell'IRC deve essere effettuata all'atto di iscrizione a scuola. Deve essere compiuta, su richiesta dell'Autorità scolastica, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Ministero. E' la scuola a dover proporre, all'atto dell'iscrizione, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
2. La scelta che si opera al momento dell'iscrizione deve riguardare, prima di tutto, l'avvalersi o non avvalersi dell'Irc. Per l'esercizio di tale scelta va utilizzato lo specifico modulo previsto dalla normativa. *(vedi fac simile Mod. A)*.
3. La scelta ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, inclusi gli Istituti Comprensivi. Di conseguenza in tali scuole, la scelta fatta alla classe prima della scuola primaria continua a valere fino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado. Pertanto il modulo della scelta va distribuito solamente nel primo anno del ciclo.
4. La scelta operata al primo anno di iscrizione viene quindi automaticamente confermata per gli anni successivi, salvo che il soggetto non manifesti espressamente la volontà di modificarla. In ogni caso non è possibile modificare la scelta effettuata nel corso dell'anno scolastico. L'eventuale domanda di variazione della scelta deve essere presentata entro il termine previsto per le iscrizioni e può avere effetto solo a partire dall'anno scolastico successivo.
5. Per chi si avvale l'Irc diventa disciplina scolastica curricolare a tutti gli effetti e si svolge secondo le modalità e caratteristiche comuni a tutte le discipline. Esso appartiene alla quota nazionale obbligatoria dell'orario delle scuole di ogni ordine e grado.
6. Successivamente, ed esclusivamente a chi ha scelto di non avvalersi dell'Irc, la scuola deve offrire le opzioni alternative possibili e cioè: *attività didattiche e formative, studio individuale assistito, libera attività di studio, uscita dalla scuola* (Si ricorda che è necessaria la controfirma del genitore dell'alunno minorente frequentante un istituto d'istruzione secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta di *uscita dalla scuola*.)
7. La procedura corretta deve pertanto consistere nella consegna separata di due moduli - uno a tutti, ed uno solo a coloro che avranno prima dichiarato di non avvalersi dell'Irc. La prima scelta, cioè se avvalersi o meno dell'Irc, è comune a tutti. Solo dopo aver accertato che la scelta è quella di non avvalersi dell'Irc potrà essere consegnato agli interessati il modello con il quale si propone l'opzione tra le quattro opportunità offerte ai non avvalentisi. *(vedi fac simile Mod. B)*.

**Note sulla organizzazione delle opzioni alternative per gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola**

Quattro sono le opzioni possibili che la scuola è tenuta ad offrire agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica:

- A) Attività didattiche e formative
- B) Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente
- C) Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente
- D) Uscita dalla scuola

**A) Le attività didattiche e formative** non consistono in una disciplina scolastica costituita e definita, ma si tratta di attività comunque di rilievo didattico e formativo offerte in forma subordinata a chi non si avvale dell'Irc. Esprimono una risposta di responsabilità educativa dell'istituto scolastico nei confronti degli alunni che non si avvalgono e costituiscono anche una interessante opportunità di programmazione didattica per il Collegio dei docenti, che dovrebbe valorizzare al meglio questa occasione formativa. Definire e programmare le attività didattiche e formative spetta infatti al Collegio dei docenti entro il primo mese dall'inizio delle lezioni; al Consiglio d'Istituto competono invece gli aspetti organizzativi.

I contenuti di queste attività non devono risultare discriminanti, e pertanto non si può prevedere che essi appartengano a programmi curricolari, costituendo ciò un ingiustificato vantaggio per i non avvalentisi che verrebbero a godere di un supplemento orario in alcune materie. Gli orientamenti che emergono dalla normativa indicano che tali attività siano volte, per la scuola elementare, all'approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori fondamentali della vita e alla convivenza civile" (CC.MM. 129 del 1986). Il suggerimento si estende e si specifica nell'ordine secondario dove la CM 130/86 invita per la scuola media ad approfondire "le tematiche dei valori fondamentali della vita e della convivenza civile", individuandole nei programmi di storia e di educazione civica, mentre la CM 131/86 aggiunge per la scuola superiore anche i programmi di filosofia, suggerendo in maniera più vasta di far ricorso anche ai documenti del pensiero e dell'esperienza umana relativa ai predetti valori. Anche per le attività alternative, quantunque non si configurino come disciplina scolastica curricolare, si dà luogo a valutazione. Gli insegnanti incaricati partecipano perciò alle operazioni di valutazione, limitatamente agli alunni di loro competenza, come avviene per gli insegnanti di religione cattolica (CM 316/87).

**B) Anche le attività di studio individuale assistito** devono essere programmate e organizzate dalla scuola attraverso i suoi organi collegiali; si tratterà di destinare spazi o locali agli alunni che optano per queste attività, definendo le modalità dell'assistenza degli studenti da parte del personale docente.

**C) La libera attività di studio individuale** prevede solamente, da parte dell'istituto scolastico, la definizione e predisposizione dei locali o degli spazi per svolgere tale attività, rimanendo comunque fermo per la scuola l'obbligo di vigilanza.

**D) L'opzione dell'uscita dalla scuola** esige il rispetto dei doveri di vigilanza, che consistono principalmente nel raccogliere le dichiarazioni dei genitori o degli studenti maggiorenni circa il subentro delle loro responsabilità con l'uscita da scuola.

Mentre la scelta di avvalersi o meno dell'Irc ha rilievo nazionale (è la Repubblica che chiede di esercitare la scelta in nome di principi costituzionali), le quattro opzioni alternative costituiscono uno spazio didattico che viene demandato all'autonomia delle scuole perché lo interpretino secondo il profilo che informa ciascun specifico progetto educativo. In ogni caso le scelte effettuate, relativamente all'avvalersi o non avvalersi dell'irc e alle ulteriori opzioni riservate a chi ha scelto di non avvalersi dell'irc, non possono dare origine ad alcuna forma di discriminazione; non possono dunque costituire criterio né per la formazione delle classi né per la collocazione oraria delle lezioni.